

Lavoro e Affari Sociali

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/4146	Procedure di selezione riguardanti i professori universitari. Diversità di trattamento basata sulla cittadinanza	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2010/2124	Non corretto recepimento della Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato con riferimento agli ausiliari tecnici amministrativi impiegati nella scuola pubblica	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2010/2045	Non conformità dell'art. 8 del D. L. 238/2001 ai requisiti della clausola 8 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2009/4686	Riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell'Unione europea	PM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2009/4685	Compatibilità con la normativa UE della clausola della residenza per beneficiare dell'assegno regionale del Trentino Alto Adige e dell'assegno provinciale della Provincia di Bolzano al nucleo familiare	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2009/4513	Trattato CE: Certificazione di bilinguismo per accedere al pubblico impiego nella Provincia di Bolzano	PM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2009/4393	Requisiti richiesti per la partecipazione ad un concorso per l'assegnazione di alloggi a basso costo a studenti universitari	PM	No	Stadio invariato
Scheda 8 2007/4652	Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi	MM	No	Stadio invariato
Scheda 9 2006/2441	Non corretta applicazione della Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro	PM (decisione di ricorso)	No	Stadio invariato
Scheda 10 2006/2228	Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2010/4146 - ex art. 258 del TFUE**

"Procedure di selezione riguardanti i professori universitari"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violato l'art. 45 del TFUE, relativo alla "libera" circolazione dei lavoratori in tutti gli Stati della UE, nonché il Regolamento n. 1612/68, che specifica più in dettaglio lo stesso articolo 45. Infatti, l'art. 6 del menzionato Regolamento precisa che la libertà di spostamento del lavoratore proveniente da un Paese membro, il quale si rechi a lavorare in un altro Paese membro, subirebbe una lesione ove l'accesso ad un determinato impiego, nel Paese ospitante, fosse subordinato a presupposti che discriminassero il lavoratore medesimo in ragione della sua "cittadinanza". Infatti, con riguardo al territorio dello Stato membro in cui vige la normativa discriminatoria, i lavoratori migranti – come svantaggiati nell'accesso al lavoro, rispetto ai lavoratori interni – sarebbero meno "liberi" di circolare rispetto ai lavoratori nazionali. Quindi, detto articolo 6 vieta che le procedure di reclutamento dei lavoratori siano disciplinate, dalla legislazione nazionale, in guisa tale che i lavoratori provenienti da altri Stati membri vengano posti in condizioni di svantaggio rispetto ai lavoratori interni, a motivo della diversa cittadinanza. Peraltra, le discriminazioni fondate sulla cittadinanza del migrante possono essere anche "indirette", ove la legislazione interna preveda, per l'accesso ad un'attività lavorativa, non il possesso della cittadinanza dello Stato in cui tale legislazione vige - in questo caso i migranti, non vantando detto requisito, sarebbero direttamente estromessi dall'impiego - ma condizioni diverse dalla cittadinanza stessa, le quali determinano, purtuttavia, un trattamento peggiorativo nei confronti dei lavoratori stranieri. In merito al caso di specie, la Commissione ravvisa una discriminazione, fondata "indirettamente" sulla "cittadinanza", nella normativa italiana per cui i candidati non in possesso del titolo di professore associato conseguito in Italia - quindi, anche quelli in possesso di titolo equivalente rilasciato da competenti Autorità di altri Stati membri UE - debbano, a differenza dei medesimi professori associati italiani, sostenere una prova di ammissione se vogliono accedere alla carriera di professore ordinario in Italia. Essendo per lo più - i professori dotati di titolo conseguito in altri Stati UE - cittadini non italiani, la disciplina italiana finirebbe per rendere meno facile l'accesso al lavoro, per questi ultimi, rispetto ai cittadini italiani medesimi. Al riguardo, la Commissione non si discosta dalla sentenza C-586/08, in base alla quale il titolo universitario conseguito in altro Stato UE - se pur sufficiente, per la legislazione di quello stesso Stato, a conferire la qualifica di professore ordinario - non può consentire al suo possessore di ottenere l'iscrizione automatica nell'elenco italiano dei professori ordinari. La stessa Commissione tuttavia, pur condividendo con la Corte UE l'assunto di cui sopra - cioè che il professore associato, nominato tale in altri Stati membri, rimanga sempre tenuto al superamento di una prova preliminare, se vuole essere iscritto nella lista dei professori ordinari italiani - ritiene comunque che il titolo straniero debba comunque deporre, nell'ambito della prova stessa, nel senso di un giudizio positivo sul candidato, potendo anche giustificare, limitatamente al singolo caso concreto, l'esonero da tale prova

Stato della Procedura

Il 24/11/2010 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2010/2124 - ex art. 258 del TFUE****"Non corretto recepimento della Direttiva 1999/70/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violata la clausola n. 5 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, costituente parte integrante della Direttiva 1999/70/CE. La Direttiva stessa stabilisce, in generale, che i singoli Stati membri non possano applicare, ai lavoratori a tempo determinato, un trattamento deteriore rispetto a quello riservato ai lavoratori a tempo pieno. In particolare, la clausola n. 5 del sopra citato Accordo impone, ai singoli Stati UE, di adottare le misure adeguate a scoraggiare l'abuso dello stesso istituto del contratto a termine. Infatti, non è infrequente che i datori di lavoro ricorrono, anziché al reclutamento dei lavoratori tramite contratti a tempo indeterminato (soluzione, questa, più gravosa per la parte datoriale), all'espeditivo di stipulare, in successione di tempo, più contratti di lavoro a tempo determinato, con ciò riservandosi la possibilità di dismettere il lavoratore non appena scada il termine dell'ultimo contratto. Pertanto, la menzionata clausola 5 dell'Accordo contiene una disciplina rivolta a scoraggiare, da parte dei datori, il ricorso alla successione di rapporti di lavoro a termine unicamente allo scopo di eludere le garanzie di stabilità del rapporto a tempo indeterminato e non, come previsto, in ragione di obiettive esigenze organizzative dell'impresa. Detta clausola, perciò, impone alle normative dei singoli Paesi membri di: prevedere che, in caso di rinnovo in successione dei contratti a tempo determinato, vengano in primo luogo addotte ragioni obiettive a motivazione del rinnovo stesso; definire la durata massima di tutti i contratti o rapporti a termine conclusi successivamente; fissare il numero massimo dei rinnovi. Il D. Lgs. 368/2001, che attua la suddetta Direttiva in Italia, ha coerentemente previsto all'art. 5, par. 4, la sanzione per cui, in caso di successione di contratti di lavoro a termine senza che vengano rispettati i requisiti come sopra indicati, il rapporto temporaneo si trasformi in uno a tempo indeterminato. Risulta tuttavia alla Commissione che alcuni dipendenti pubblici italiani, costituenti nello specifico il personale tecnico – amministrativo della scuola, sono soliti essere reclutati tramite successione di distinti contratti a termine, senza che vengano precise le ragioni obiettive del rinnovo, né che venga specificata la durata massima del totale dei rapporti stessi a tempo determinato, né, infine, che venga previsto un numero massimo di rinnovi, il tutto senza applicazione né della sanzione della trasformazione del rapporto a termine in uno a tempo indeterminato, né di altra misura repressiva. Un tale regime, secondo la Commissione, si pone in contrasto con la suddetta clausola 5 dell'Accordo Quadro. Di fronte alla portata generale di detta clausola, quindi, sarebbero ingiustificate le osservazioni, addotte dall'Italia, per cui i lavoratori del settore scolastico sarebbero stati soggetti, in virtù della legislazione interna, ad un ordinamento speciale (art. 4, co 1 della Legge n. 124/09. Art. 1, co 1, lett. a) del D. M. 430/00, art. 36, commi 1 e 2, del D. Lgs 165/2001), che giustificherebbe la deroga alle disposizioni della Direttiva.

Stato della Procedura

Il 15 marzo 2011 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura potrebbe ingenerare effetti finanziari sul bilancio pubblico, in ragione della trasformazione di rapporti a termine, esistenti fra certi lavoratori e le istituzioni scolastiche, in rapporti a tempo indeterminato, con conseguente aumento degli oneri stipendiali gravanti sul bilancio.

Scheda 3 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2010/2045 - ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità dell’art. 8 del D.L. 238/2001 ai requisiti dalla clausola 8 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE relativa all’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione di alcune disposizioni contenute nella Direttiva 1999/70/CE, che mutua la disciplina dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. In particolare, si lamenta l’incompatibilità della legislazione italiana con la clausola n. 7 di tale Accordo Quadro, come allegato alla Direttiva medesima. Le norme introdotte da tale articolo si inseriscono nel più generale disegno, perseguito dalla Direttiva nel suo complesso, di rimuovere le discriminazioni esistenti nei confronti dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato e, quindi, di garantire ai primi una tutela non inferiore a quella apprestata ai secondi. Quindi – premesso che gli organi di rappresentanza dei lavoratori vengono istituiti subordinatamente all’esistenza, in azienda, di un certo numero di lavoratori – l’art. 7 predetto stabilisce che i lavoratori a tempo determinato, al pari di quelli a tempo indeterminato, debbono essere valutati nel conteggio rivolto a verificare il superamento, o meno, delle soglie oltre le quali i lavoratori possono istituire organismi in loro rappresentanza. In proposito, il tenore della norma - nell’intento di predisporre le più ampie garanzie nei confronti dei lavoratori “a termine” – dispone che questi ultimi debbano in ogni caso essere computati ai fini dell’introduzione di organismi rappresentativi, a prescindere dalla durata più o meno rilevante dello stesso contratto a termine. Per converso, l’art. 8 del D. L. 368/01 ammette che i lavoratori a termine vengano presi in considerazione, nel computo delle soglie predette, soltanto se il loro contratto ha durata superiore ai nove mesi. Ciò anche nell’ipotesi in cui, in ambito aziendale, si registri una significativa presenza di lavoratori impiegati, a tempo determinato, con rapporto soggetto a termine inferiore o pari a quello suddetto, in modo che si renderebbe, in ogni caso, opportuno conferire loro un’adeguata rappresentanza, pur in mancanza del suddetto requisito di durata. Quindi, dal momento che la normativa italiana restringe l’ambito dell’applicazione della clausola 7, sopra menzionata - consentendo che solo una parte dei lavoratori a tempo determinato possa esprimere le proprie ragioni negli organismi rappresentativi dei lavoratori all’interno dell’azienda – la Commissione ritiene sussistente una lesione di detta clausola, come parte integrante di una Direttiva comunitaria.

Stato della Procedura

Il 30/9/2010 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 4 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2009/4686 - ex art. 258 del TFUE**

“Riconoscimento dell’esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell’Unione europea”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dell’art. 45 del TFUE e del Regolamento 1612/68, relativi al principio della libera circolazione dei lavoratori all’interno della UE. In forza di detto principio, ai lavoratori subordinati, migranti da uno Stato UE ad un altro, debbono applicarsi le stesse condizioni di lavoro riconosciute ai lavoratori subordinati dello Stato ospitante. Infatti, laddove il lavoratore migrante fosse soggetto, nello Stato UE ospitante, a trattamenti deteriori rispetto a quello interno, sarebbe meno invogliato di quest’ultimo a lavorare in tale Stato, essendo quindi meno “libero”, rispetto all’operatore “domestico”, di circolare nel territorio di detto Stato. Ne deriverebbe, pertanto, una lesione del diritto di circolare liberamente per tutta l’area comunitaria. Pertanto, in quanto contrasterebbero con detto principio, vengono censurate alcune norme italiane sui medici dipendenti pubblici, fra cui: l’art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale 1998/2001 per l’area della Dirigenza medica e veterinaria – 2000/2001, l’art. 24 del Contratto Collettivo Nazionale dell’area della Dirigenza medico – veterinaria –2002/2005 e 2002-2003, l’art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale- Area Dirigenza economica - 2006-2007. In base a tale normativa – peraltro confortata dalla nota di chiarimento dell’ARAN del 25/10/2000 – risulta, in primo luogo, che i periodi di attività trascorsi dai medici alle dipendenze di altro Stato membro, prima di essere assegnati all’Amministrazione sanitaria italiana, non vengono valutati, in Italia, ai fini del calcolo degli anni di esperienza professionale e di anzianità. A sostegno della normativa nazionale, le Autorità italiane sostengono che l’esperienza professionale potrebbe consolidarsi soltanto se riferita, negli anni, alle stesse identiche mansioni, requisito, questo, che farebbe difetto nel caso in cui parte dell’attività lavorativa fosse spesa all’estero. Peraltro, le Autorità italiane riconoscono che, per quanto riguarda i periodi lavorativi spesi dal medico all’estero, la normativa italiana prevede un riconoscimento nell’ambito del servizio sanitario pubblico, ma solo nei limiti del 25% e solo se il medico abbia operato, fuori d’Italia, alle dipendenze di un’istituzione privata e, trasferendosi in Italia, intenda essere collocato presso un’Amministrazione erogante servizi sanitari ma non persegue finalità di lucro. Infine, l’Italia precisa che la normativa contestata non sarebbe discriminatoria, in quanto da applicarsi sia ai medici migranti che a quelli di nazionalità italiana. Al riguardo la Commissione replica: che l’assunto, per cui l’acquisizione dell’esperienza medica suppone un’ininterrotta esercizio dell’identica mansione, non è sempre valido; che la valutazione del lavoro medico all’estero è comunque, come risulta anche dalle osservazioni dell’Italia, sottoposta a penetranti limiti; che la normativa italiana, pur non essendo formalmente discriminatoria in quanto prescrive, sulla carta, un trattamento uniforme e per i medici italiani e per quelli comunitari, di fatto discrimina il medico degli altri Stati membri, in quanto sono soprattutto i medici, migranti in Italia da altri Paesi UE, che risultano aver operato all’estero per un certo tempo.

Stato della Procedura

Il 17/2/2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 5 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2009/4685 - ex art. 258 del TFUE**

“Compatibilità con la normativa UE della clausola della residenza per beneficiare dell’assegno al nucleo familiare”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dell’art. 73 del Regolamento 1408/71 e dell’art. 48 del TFUE. Il primo stabilisce che il lavoratore che lavori in uno Stato membro e quindi soggetto alla legislazione di questo, ha diritto - in favore dei propri familiari, residenti in uno Stato membro diverso - alle stesse “prestazioni familiari” che il primo Stato concederebbe a quegli stessi familiari, se risiedessero nel suo territorio. Tale disposizione intende rimuovere gli ostacoli ad una piena realizzazione della “libertà di circolazione dei lavoratori”, come sancita, in primo luogo, dal suddetto art. 48 del TFUE. Infatti, ove i lavoratori migranti da uno Stato membro ad un altro, i quali solitamente non hanno al seguito i loro familiari, non si vedessero riconosciute, dallo Stato ospitante, le garanzie previdenziali-familiari attribuite ai lavoratori i cui familiari risiedano nello stesso Stato, sarebbero disincentivati dall’andarvi a lavorare. Di conseguenza, verrebbe ad essere limitata la loro libertà di lavorare negli altri Stati UE. La Commissione ritiene contrastanti, con tale normativa europea, alcuni provvedimenti delle Autorità italiane. In particolare, l’art. 3 della Legge del Trentino Alto Adige 18/2/08 subordina l’erogazione, ai lavoratori, di un “assegno regionale al nucleo familiare”, alla condizione che i familiari stessi del lavoratore risiedano nel territorio regionale. Parimenti, l’art. 8 della Legge della Provincia di Bolzano 23/12/2004 condiziona la corresponsione di un “assegno per il nucleo familiare” al presupposto che i familiari del lavoratore risiedano nella Provincia stessa. Al riguardo, le Autorità italiane ritengono che tali erogazioni, come previste dalla legislazione italiana, debbano sottrarsi al principio di uguaglianza di trattamento di tutti i familiari (residenti o non residenti) come sancito dall’art. 73 del Reg. 1408/71: in realtà, nella nozione di “prestazioni familiari”, di cui al medesimo articolo, rientrerebbero solo quelle finanziate dai contributi del lavoratore stesso e non, anche, gli emolumenti facenti carico interamente all’Amministrazione, come gli assegni in questione. La Commissione replica che, secondo la Corte di Giustizia, si intendono per “prestazioni familiari”, pertanto soggette al Regolamento comunitario 1408/71, tutte le previdenze finalizzate a compensare carichi familiari e commisurate ad elementi obiettivi come il reddito, il patrimonio, il numero e l’età dei figli, essendo irrilevanti le loro modalità di finanziamento. Quindi, anche gli “assegni” in argomento si qualificherebbero come “prestazioni familiari”, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo menzionato e soggiacendo, pertanto, al divieto di discriminazione in ragione della residenza.

Stato della Procedura

Il 5/6/10 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le proprie valutazioni il 15/06/2010 con nota n.3636. La Provincia di Bolzano ha addotto proprie integrazioni con nota del 21.06.2010. Il 23.06.2010 dette note sono state inoltrate alla Rappresentanza Permanente d’Italia a Bruxelles (nota n.4620).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il superamento della presente procedura, tramite ammissione di nuove categorie di soggetti al regime degli “assegni familiari”, potrebbe comportare un aumento della spesa previdenziale.

Scheda 6 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2009/4513 - ex art. 258 del TFUE**

“Trattato CE: certificazione di bilinguismo - accesso al pubblico impiego Provincia di Bolzano”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva che alcune disposizioni - contenute sia nel D.P.R. 752/1976, sia nell'emendamento ad esse di cui al Decreto Legislativo, già approvato il 23/4/2010, attualmente alla firma del Presidente della Repubblica italiana – contrastino con l'art. 45 TFUE sul principio della “libera circolazione dei lavoratori”, nonchè con il Regolamento 1612/68 che reca norme specifiche sull'applicazione dello stesso principio. Il D.P.R. n. 752/1976, di cui sopra - dopo aver individuato nella conoscenza della lingua italiana e tedesca un requisito imprescindibile per l'accesso ad un impiego pubblico nella Provincia di Bolzano – stabilisce che le competenze suddette possano essere documentate soltanto mediante rilascio di un “attestato” da parte di commissioni nominate con Decreto del Commissario del Governo, di concerto con la Provincia stessa di Bolzano. Sempre in proposito, il Decreto stabilisce che, fra i vari candidati all'impiego suddetto, siano titolari di un diritto di preferenza coloro che risiedano da almeno due anni nella Provincia medesima. Al riguardo, la Commissione ritiene che tali disposizioni siano in contrasto con il principio, succitato, della “libera circolazione dei lavoratori”, giusta l'interpretazione fornitanے dalla Corte di Giustizia UE (vedi causa n. C-281/98): in base a detto principio, uno Stato comunitario non può discriminare i lavoratori degli altri Stati membri, né con disposizioni che prevedano direttamente, per i lavoratori di nazionalità estera, trattamenti peggiorativi rispetto a quelli riservati ai lavoratori interni, né con norme che, pur prevedendo un trattamento uniforme per tutti i lavoratori a prescindere dalla loro nazionalità, in concreto finiscano, ugualmente, per avvantaggiare i lavoratori “domestici” rispetto a quelli degli altri Paesi membri. Quindi, le prescrizioni del citato D.P.R. - pur prevedendo per tutti i candidati, interni e transfrontalieri, che il certificato di bilinguismo possa conseguirsi solo nella Provincia di Bolzano - agiscono in svantaggio dei secondi, che evidentemente avrebbero maggiore difficoltà, rispetto ai primi, a procurarsi un tale attestato. Peraltro, le norme del predetto Decreto Legislativo, modificative di quelle contestate, ancora non rimuoverebbero tutti gli ostacoli a carico dei lavoratori stranieri, in quanto - pur eliminando il monopolio delle commissioni locali sul rilascio dei certificati di bilinguismo – riconoscono tuttavia, ai fini dell'assunzione al pubblico impiego in Provincia di Bolzano, solo i certificati attestanti i livelli stabiliti nel “CEFR”, lasciando presumere che tutti gli altri tipi di certificati, eventualmente prodotti dai lavoratori trasfrontalieri, non vengano accettati. Quanto alle norme che stabiliscono la preferenza, ai fini dell'assunzione, dei lavoratori residenti, la Commissione rileva che anch'esse contrastano con il principio, di cui sopra, dell'art. 45 TFUE, in quanto i lavoratori nazionali possono più agevolmente soddisfare tale requisito rispetto a quelli migranti, che, di conseguenza, troverebbero più difficoltoso l'accesso al lavoro in oggetto.

Stato della Procedura

In data 25/6/2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 7 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2009/4393 - ex art. 258 del TFUE**

“Requisiti richiesti per la partecipazione a un concorso per l’assegnazione di alloggi a basso costo a studenti universitari”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea eccepisce che le condizioni relative ai concorsi, indetti dalla Provincia di Sondrio per gli anni 2008/2009 e 2009/2010 - relativi all’assegnazione di alloggi a basso costo in Milano a studenti universitari – violano l’art. 45 TFUE sulla “libera circolazione delle persone”, nonché il Regolamento 1612/68. Nel caso di specie la Provincia di Sondrio - premesso che i giovani ivi residenti frequentano, in gran numero, istituti universitari a Milano, ove gli alloggi sono disponibili solo a costi elevati – ha acquistato nella stessa Milano e, quindi, messo in concorso in favore degli studenti interessati, una serie di immobili, richiedendo, come condizione di partecipazione, il requisito della pregressa residenza nella Provincia medesima di Sondrio, rispettivamente per 5 anni (bando 2008/2009) e per 10 anni (bando 2009/2010). Al riguardo, la Commissione sostiene che tale opportunità rappresenta un “vantaggio sociale”, il quale, ai sensi dell’art. 7 del predetto Reg. 1612/68, non dovrebbe essere riservato soltanto ai residenti nel territorio di Sondrio, ma esteso anche ai familiari - studenti in Milano anche se non residenti a Sondrio - di lavoratori migranti da altri Stati membri UE che lavorino, o abbiano lavorato, in Italia. Si sostiene, ancora, che i lavoratori migranti in Italia dagli altri Stati membri, che non vedessero riconosciuto comunque, ai familiari a loro carico, il diritto a concorrere per l’assegnazione di un alloggio a basso costo in Milano, sarebbero meno avvantaggiati dei lavoratori, che sono principalmente lavoratori italiani, i cui figli risiedono nella Provincia di Sondrio. Verrebbe, in tal modo, ostacolata la libera circolazione dei lavoratori transfrontalieri (art. 45 TFUE, di cui sopra), i quali - non potendo godere, per i propri familiari, delle agevolazioni riservate dalla Provincia di Sondrio ai soggetti ivi residenti - sarebbero meno incoraggiati a lavorare in Italia rispetto a quei lavoratori, per lo più italiani, i cui familiari risiedano nella stessa Provincia. Le Autorità italiane replicano, in primo luogo, che i lavoratori transfrontalieri non verrebbero discriminati rispetto ai lavoratori italiani in genere, ma subirebbero le limitazioni concernenti tutti quei lavoratori italiani i cui familiari non risiedano nella Provincia di Sondrio. In secondo luogo si rileva come la Provincia, ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, debba essenzialmente curare il progresso della comunità su cui ha giurisdizione, scegliendo a tal uopo l’impiego più opportuno per le proprie risorse, in linea con il principio del decentramento vigente in Italia. Sul punto, si precisa dalle Autorità italiane che gli alloggi in oggetto sono stati acquistati dalla Provincia con i fondi derivanti dalla dismissione di una colonia di sua proprietà e, ove si ammettessero tutti i discendenti dei lavoratori migranti - ovunque lavoranti, questi ultimi, sul territorio italiano - a godere dell’assegnazione degli alloggi a basso costo in Milano, purchè decidessero di frequentare le università milanesi e anche se non residenti nella Provincia in questione, verrebbe inficiato il riconoscimento delle autonomie locali.

Stato della Procedura

Il 24 giugno 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 8 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2007/4652 - ex art. 258 del TFUE**

"Applicazione della Direttiva 1998/59/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva l'imperfetta attuazione, in Italia, della Direttiva 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti.

In particolare, si ritiene non abbia ricevuto un'applicazione conforme l'art. 1, paragrafo 2, della Direttiva in questione, il quale stabilisce le eccezioni all'applicazione della procedura sui licenziamenti collettivi. Si premette che, ai sensi della Direttiva, il licenziamento collettivo – il quale impone l'applicazione di determinate garanzie procedurali - è quello effettuato dal datore di lavoro per motivi non inerenti alla persona del lavoratore e riguardante, necessariamente, un certo numero di lavoratori come stabilito dall'art. 1 della Direttiva medesima. Riguardo al punto da ultimo indicato, si precisa che, per giudicare se il licenziamento possa definirsi collettivo - in modo da applicare le garanzie procedurali previste dalla Direttiva 98/59/CE stessa - occorre verificare che sia stato investito dal licenziamento un numero dato di lavoratori, il quale viene variamente fissato dalla stessa Direttiva, in ragione del numero di lavoratori normalmente impiegati in una data struttura di lavoro (es: se il numero abituale dei lavoratori è superiore a 20 e inferiore a 100, si ritiene rilevare un "licenziamento collettivo" quando vengano dismessi almeno 20 lavoratori, il tutto ai sensi dell'art. 1, lett. i) della Direttiva). Per quanto attiene alla legislazione italiana, risulta che le Autorità di tale Stato membro abbiano comunicato di aver recepito nel diritto interno la Direttiva succitata tramite la Legge 223/1991. Tale normativa nazionale tuttavia avrebbe esteso, ben oltre le previsioni della Direttiva, l'ambito dei lavoratori esclusi dall'applicazione delle garanzie procedurali da questa stabilità. Infatti, come chiarito anche dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con lettera pervenuta il 14 agosto 2008, sebbene la Direttiva indichi i suoi destinatari in tutti i "lavoratori", senza meglio specificare tale termine, la legislazione italiana estromette i "dirigenti" dall'applicazione della Direttiva stessa. Più precisamente: da una parte i dirigenti, anche quelli non "alti", sono conteggiati nel calcolo della forza lavoro presente abitualmente in uno stabilimento, ai fini dell'applicazione della procedura di licenziamento, ma, dall'altra - sempre nell'ambito della valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'attivazione di tale procedura - non sono considerati nel computo del numero di lavoratori interessati dal licenziamento. Il Ministero del Lavoro ha giustificato tale regime particolare con la natura peculiare della posizione del dirigente, il quale, anche se non collocato ai vertici di una struttura, non potrebbe essere assimilato agli altri lavoratori, in ragione della natura "personale" del suo ingaggio e della particolare responsabilità assolta.

Stato della Procedura

IL 25/6/2009 è stata inviata una lettera di messa in mera ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 9 – Lavoro e Affari sociali**Procedura di infrazione n. 2006/2441 - ex art. 258 del TFUE .**

“Recepimento non corretto ed incompleto della Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea contesta il non corretto recepimento di alcune disposizioni della Direttiva 2000/78, relativa alla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. Tale Direttiva è stata trasposta nell'ordinamento italiano per D.Lgs. 216/2003. In particolare, la Commissione ritiene che quest'ultimo non abbia esattamente attuato l'art. 5 della Direttiva suddetta, il quale impone ai datori di lavoro, in generale e senza distinzioni, di approntare “soluzioni ragionevoli” affinchè tutti i lavoratori disabili possano accedere ad un lavoro, svolgerlo, avere una promozione o ricevere una formazione. In proposito, le Autorità italiane sostengono che, nel quadro normativo italiano, le richieste misure di tutela sarebbero già ampiamente previste dalla L. 1999/68, la quale contiene diversi strumenti di sostegno del lavoratore disabile assunto tramite collocamento obbligatorio. Nonostante tali argomenti, la Commissione ritiene che il Decreto contestato (art. 1 comma 1), laddove specifica le categorie di disabili legittimati ad ottenere i trattamenti di cui sopra, finisce per non attribuire a tutti quanti i disabili i diritti previsti, senza, peraltro, imporre gli obblighi corrispettivi a tutti quanti i datori di lavoro. Detto Decreto, dunque, introdurrebbe un'indebita limitazione all'ambito di applicazione della Dir. 2000/78/CE. Inoltre, si rileva un'ennesima violazione della Direttiva in relazione alle specifiche norme, in essa contenute, per cui – onde facilitare la difesa del disabile che lamenti l'esistenza di comportamenti discriminatori nei suoi confronti – si prevede che la vittima possa, a dimostrazione di tali comportamenti, addurre fatti semplicemente presuntivi di questi, laddove è piuttosto la controparte che è obbligata ad addurre piene prove dell'inesistenza delle condotte discriminatorie attribuitele (inversione dell'onere della prova). Tale semplificazione degli oneri probatori a carico del disabile verrebbe contraddetta dalla normativa italiana, in particolare dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101. Il provvedimento emanato dalle Autorità italiane, infatti, non solo avrebbe posto a carico del disabile l'obbligo di addurre fatti “gravi”, inserendo un requisito non previsto dalla Direttiva, ma avrebbe lasciato alla discrezione dell'organo giudicante di imporre o meno l'onere della prova al datore, per superare le allegazioni del disabile. La Direttiva, per converso, ha stabilito che l'inversione dell'onere della prova, a favore del disabile e in pregiudizio del datore, debba applicarsi comunque, senza che il magistrato possa disapplicare la previsione normativa.

Stato della Procedura

Il 29/10/09 è stato notificato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha replicato con nota del 29/12/2009, con la quale ha argomentato nel senso della conformità della legge italiana alla normativa comunitaria.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 10 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2006/2228 – ex art. 258 del TFUE.**

“Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea contesta l'incompatibilità dell'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001 con l'articolo 2 paragrafo 7 della Direttiva 76/207/CEE, che, nel quadro generale di una disciplina intesa a garantire la parità tra i sessi in ordine all'accesso al lavoro e alle condizioni del lavoro stesso, sancisce, in particolare, il divieto di applicare alla donna un trattamento deteriore in ragione della sua maternità.

In proposito, si rileva che la legislazione italiana, in particolare l'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001, contravverrebbe a tale disposizione, in quanto prevede, senza eccezioni, che le donne incinte o puerpera non possano assolutamente svolgere un lavoro notturno. In relazione alla normativa comunitaria sopra menzionata, si precisa come la stessa preveda il diritto, per le lavoratrici donne, ad essere esonerate dal lavoro notturno qualora esse lo richiedano, con il simmetrico obbligo del datore di lavoro di rispettare la loro volontà in tal senso, ma non l'estromissione obbligatoria delle medesime dalla possibilità di attendere a tale attività, qualora, spontaneamente, vi consentano. La circostanza per cui la normativa nazionale abbia sancito che la donna incinta o puerpera subisca per forza una sospensione della sua attività lavorativa, conservando solo l'80% della sua retribuzione, non risulterebbe conforme allo spirito della Direttiva, che, in favore della donna lavoratrice, ha invece statuito nel senso del diritto della stessa, qualora le condizioni della gravidanza o del puerperio lo permettano, di rimanere operativa e di conservare, pertanto, il 100% della sua retribuzione.

La Direttiva prevede altresì che la donna incinta o puerpera, quando lo stato di salute non le consenta di mantenersi in esercizio nelle usuali condizioni lavorative, possa pretendere, nei limiti della fattibilità, di essere spostata ad altre mansioni, attraverso una ridefinizione dell'organizzazione del lavoro da parte del datore. In definitiva, la Direttiva è orientata a garantire al massimo, alla lavoratrice puerpera o incinta, l'operatività, onde evitarle, attraverso la sospensione dell'attività lavorativa, l'applicazione di un trattamento economico deteriore.

Rispetto, quindi, alla Direttiva comunitaria, la legislazione italiana appare penalizzare le lavoratrici di sesso femminile in ragione della circostanza della maternità, per cui si constata l'inottemperanza all'art. 2, paragrafo 7 della stessa Direttiva.

Stato della Procedura

In data 29 gennaio 2009 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Libera Circolazione delle Merci

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/4030	Commercializzazione dei sacchetti di plastica	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2011/0218	Mancata attuazione della Direttiva 2009/137/CE relativa agli strumenti di misura per quanto riguarda lo sfruttamento degli errori massimi tollerati di cui agli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI-005	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2010/4188	Patent-Linkage – autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medici	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2010/0366	Mancata attuazione della Direttiva 2008/112/CE che modifica le Direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al Reg. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.	PMC	No	Variazione di stadio (da PM a PMC)
Scheda 5 2007/4764	Ostacoli all'importazione dei ricevitori radio in Italia	PM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2007/4125	Ostacoli all'importazione in Italia di acqua imbottigliata per il consumo umano	PM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2005/5055	Ostacoli all'importazione in Italia di apparecchi di intrattenimento (videogiochi)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 8 2003/5258	Etichettatura dei prodotti di cioccolato	SC C-47/09	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2011/4030 – ex art. 258 del TFUE**

“Commercializzazione dei sacchetti di plastica”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 16 della Direttiva 94/62/CE del 20/12/1994, relativa agli imballaggi e ai rifiuti da imballaggio, nonché dell'art. 8 della Direttiva 98/34/CE del 22/6/1998, che prevede una procedura di informazione cui vanno soggette le norme e le regolamentazioni tecniche adottate dai singoli Stati membri. La normativa nazionale, oggetto dei rilievi di incompatibilità con la normativa comunitaria, è rappresentata dall'art. 1, commi 1129 e 1130 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2006). Tale normativa prevede, con effetto dal 1° gennaio 2011, il divieto di commercializzare, in Italia, i sacchi di plastica non biodegradabili adibiti all'asporto delle merci. Pertanto, la disciplina italiana indica dei parametri alla stregua dei quali si dovrebbe definire il concetto di biodegradabilità. In proposito, la Commissione lamenta il fatto che tale regolamentazione nazionale non le sia stata comunicata, pur essendo soggetta a detta notifica ai sensi del combinato disposto dei suddetti articoli 16 della Direttiva 94/62/CE (Direttiva “imballaggi”) e 8 della Direttiva 98/34/CE. In effetti, l'art. 16 della Direttiva “imballaggi” stabilisce che gli Stati membri, ove emettano misure destinate ad incidere nel settore degli imballaggi medesimi - quali ad esempio quelle concernenti le caratteristiche tecniche che essi imballaggi devono rivestire – sono tenuti a darne comunicazione alla Commissione prima di dare loro applicazione, in modo da consentire alle Autorità comunitarie di valutarne, anticipatamente, la compatibilità con la stessa Direttiva in questione. Inoltre, l'art. 8 della Direttiva 98/34/CE stabilisce, in generale, l'invio alla Commissione, ancora allo stadio di mero “progetto”, di tutte le misure varate da uno Stato membro (per atto legislativo o amministrativo) le quali contengano l'indicazione di una specificazione tecnica, o di altro requisito, o comunque di una regola - relativi a servizi o prodotti - la cui osservanza viene imposta come condizione imprescindibile ai fini della commercializzazione di detti servizi o prodotti. Quindi, la Commissione ritiene che, in primis ai sensi della Direttiva “imballaggi” e, residualmente, in base alle disposizioni generali della Direttiva 98/34/CE, le sopra menzionate norme della Finanziaria 2006 avrebbero dovuto sottostare ad una notifica alla Commissione stessa, in quanto prescriventi il rispetto di alcune regole tecniche poste a garanzia della biodegradabilità degli imballaggi medesimi e, di conseguenza, considerate presupposti fondamentali della commerciabilità di questi.

Stato della Procedura

In data 6 aprile 2011 è stata inviata un messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. La Commissione, su richiesta delle Autorità italiane, ha concesso lo “stand still” della procedura medesima sino alla data del 6 ottobre 2011.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 2 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2011/0218 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/137/CE relativa agli strumenti di misura per quanto riguarda lo sfruttamento degli errori massimi tollerati di cui agli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI-005”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento interno italiano, della Direttiva 2009/137/CE relativa agli strumenti di misura per quanto riguarda lo sfruttamento degli errori massimi tollerati di cui agli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI-005.

Ai sensi dell'art. 2 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, necessarie al recepimento della medesima nell'ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 1° dicembre 2010. Essi sono obbligati, altresì, a comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

La Commissione ritiene, dal momento che le misure succitate non le sono state ancora comunicate, che l'Italia non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva di cui si tratta.

Stato della Procedura

In data 26 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/137/CE mediante Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 maggio 2010.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 3 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2010/4188 - ex art. 258 del TFUE.**

“Patent-linkage – autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti medici”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

La Commissione europea rileva l’incompatibilità, con la normativa comunitaria rappresentata dalla Direttiva 2001/83/CE, dell’art. 68 del Codice della Proprietà Industriale. La predetta Direttiva 2001/83/CE intende regolamentare esaustivamente la materia della registrazione, nonché dell’immissione sul mercato, dei prodotti medicinali per uso umano. Pertanto, dal momento che tale Direttiva propone un’armonizzazione completa della materia, non è consentito alle legislazioni interne dei singoli Stati membri di discostarsi dalle previsioni della stessa. Tuttavia, con riferimento alla determinazione dei termini per la commercializzazione di un prodotto medicinale generico, la Commissione ritiene che la normativa italiana, come sopra individuata, entri in conflitto con quanto stabilito, sullo stesso punto, dalla normativa europea in oggetto. Quest’ultima, infatti, laddove fissa i termini concernenti la procedura per il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto suddetto, omette di introdurre alcun distingue basato sul fatto che un prodotto “di riferimento”, cioè contenente lo stesso principio attivo, risulti già coperto, o meno, da brevetto o da forma analoga di proprietà industriale. Semplicemente, la Direttiva ammette che l’autorizzazione, di cui si tratta, possa essere negata quando non siano trascorsi almeno otto anni dall’autorizzazione alla commercializzazione del relativo “prodotto di riferimento”. La disciplina italiana, invece, sembrerebbe introdurre dei particolari ostacoli alla commercializzazione di una specialità medicinale per uso umano, nel caso in cui il relativo prodotto “di riferimento” risulti coperto da un brevetto o dal c.d. “certificato complementare di protezione” (CCP). Nello specifico, il sopra menzionato art. 68 del Codice della Proprietà industriale dispone che, quando un principio attivo o un prodotto di riferimento contenente detto principio sono brevettati/ coperti da CCP, l’operatore che voglia commercializzare un prodotto contenente lo stesso principio attivo “può” richiedere la relativa autorizzazione *“in anticipo di un anno”* rispetto alla scadenza degli effetti del brevetto stesso o del diritto equivalente. La Commissione ritiene che un siffatto riferimento temporale, non presente nel disposto della sopra citata Dir. 2001/83/CE, induca in confusione, ingenerando l’opinione che il prodotto analogo a quello brevettato non possa essere commercializzato prima che, alla scadenza della proprietà industriale concernente il prodotto “di riferimento”, manchi un anno al massimo. Pertanto, si ritiene violata la Direttiva sopra menzionata, in quanto la legislazione italiana porrebbe dei limiti temporali, circa la commerciabilità delle specialità medicinali per uso umano già coperte da brevetto o simili, che la Direttiva medesima non prevede. Tali vincoli, fondati sulla preesistenza di un diritto di proprietà industriale sul prodotto di riferimento, vanno sotto la denominazione di “patent linkage”.

Stato della Procedura

In data 15 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.